

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (SUA VdA) NEI CONTRATTI DI
LAVORI E SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante (SUA VdA), codice fiscale 80002270074 avente sede ad Aosta, Piazza Deffeyes 1, rappresentata dall'Assessore *ad interim* alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica, Renzo Testolin, nato a ad Aosta, il 28/03/1968 e domiciliato ai fini del presente atto in Aosta, Via Promis n. 2/A, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della Deliberazione del Giunta regionale n. 308 del 24/04/2020;

E

il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), codice fiscale 91045290078, avente sede ad Aosta, Piazza Narbonne 16, rappresentato dal Presidente Franco Manes, nato ad Aosta, il 21/06/1963 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ente, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con parere n. 5/2020 dell'assemblea del CPEL riunitasi in data 22 aprile 2020, nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani;

PREMESSO CHE

- ❖ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*), come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede, in particolare:
 - all'articolo 3, comma 1, le definizioni di *centrale di committenza* (lettera i), di *attività di centralizzazione delle committenze* (lettera l) e di *attività di committenza ausiliarie* (lettera m);
 - all'articolo 37:
 - comma 1, *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
 - comma 4 - la cui applicazione è stata sospesa, a titolo sperimentale, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.l. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 55/2019 fino al 31 dicembre 2020 - *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;*
- *all'articolo 38, comma 1, “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*
- *all'articolo 216, comma 10, “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.*
- ❖ *l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;*
- ❖ *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 ha disciplinato le attività e i servizi che la SUA è tenuta a svolgere;*
- ❖ *la legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta”, come modificata dalle leggi regionali 11 dicembre 2015, n. 19, 2 agosto 2016, n. 16, 13 dicembre 2017, n. 20, prevede in particolare:*
 - *all'articolo 12:*
 - *comma 2, “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (leggasi ora articolo 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, [...], per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.”;*
 - *comma 4, “Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 (leggasi ora articolo 37, comma 4, del d.lgs. 50/2016) sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli*

appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");

➤ all'articolo 13:

- comma 1, “È istituita, presso l'assessorato competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA”;
- comma 2, “La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative, sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedurali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento”;
- comma 3, “La SUA VdA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 (leggasi ora articolo 3, comma 1, lettere i) e l) del d. lgs. 50/2016) e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria”;
- comma 6, “I rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:
 - a) l'ambito di operatività della SUA VdA, da determinarsi anche con riguardo agli importi a base d'asta delle procedure di gara;
 - b) le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;
 - c) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti”;
- comma 7, “La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8”;

❖ la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”, come modificata dalla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, prevede, in particolare, all'articolo 45, comma 6ter, che per esigenze derivanti dall'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e con le modalità di cui al comma 6, possa inoltre essere disposto, d'intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale da e verso gli enti locali, per un periodo di tempo non inferiore alla durata delle relative convenzioni;

- ❖ la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, dispone, in particolare all’art. 13:
 - comma 1, *“Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2020 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l’obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)”*;
 - comma 2, *“Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono, in ogni caso, tenuti ad avvalersi dell’elenco degli operatori economici costituito presso la Stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) ai fini della individuazione degli operatori economici da consultare ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis), del d.lgs. 50/2016. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di avvalersi del predetto elenco degli operatori economici al fine di individuare i soggetti da invitare nell’ambito di procedure negoziate di importo inferiore a 150.000 euro”*;
 - comma 3, *“Nei casi di cui al comma 1, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono avvalersi dei processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA al fine di individuare i soggetti da valutare nell’ambito degli affidamenti diretti ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettere a) e b), e 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Resta ferma, previo convenzionamento ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la facoltà di continuare ad avvalersi della SUA VdA per gli affidamenti mediante procedure negoziate o ordinarie, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro”*;
 - comma 4, *“Le modalità di utilizzo dell’elenco degli operatori economici di cui al comma 2 e dei processi di selezione informatizzata di cui al comma 3 sono definite dalle convenzioni di cui all’articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014”*;
- ❖ si rende pertanto necessario regolare con apposita Convenzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 13/2014, la disciplina dei rapporti con i Comuni valdostani, al fine dell’esercizio delle funzioni relative all’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione (di seguito “Convenzione”).

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione autonoma Valle d’Aosta - Stazione Unica Appaltante (di seguito “SUA VdA”) e gli Enti locali valdostani (di seguito, congiuntamente, “Enti aderenti” e, disgiuntamente, “Ente aderente”), al fine dell’esercizio delle funzioni relative all’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, entro l’ambito di operatività della SUA VdA, come definito dall’articolo 6.

Articolo 3 - Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, con effetto vincolante per gli Enti locali valdostani, e ha durata fino al 31 dicembre 2020.
2. La Convenzione – fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 14 – può essere rinnovata alla scadenza con approvazione di apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere del CPEL, per un periodo non superiore a 2 anni.

Articolo 4 - Principi

1. L’esecuzione della Convenzione, così come la realizzazione di tutte le attività che da essa discendono, si conformano ai principi generali dell’azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza, economicità.

Articolo 5 - Ambito di operatività e dotazione strumentale della SUA VdA

1. L’ambito di operatività della SUA VdA comprende i contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l’acquisizione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i cui importi a base d’asta – pari o superiori a 40.000 euro per i servizi e a 150.000 euro per i lavori – rientrano nei limiti per i quali la normativa statale vigente prevede il ricorso alla centralizzazione delle committenze.
2. La SUA VdA opera presso l’Assessorato regionale delle Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica, secondo un regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il CPEL, nel rispetto delle disposizioni previste nella presente Convenzione.
3. La Regione autonoma Valle d’Aosta mette a disposizione della SUA VdA tutte le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 6 - Attività dell’Ente aderente

1. Al fine di consentire alla SUA VdA una corretta ed efficace programmazione delle attività, l’Ente aderente si impegna a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’elenco dei lavori pubblici e dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per i quali intende avviare le

procedure di aggiudicazione nel rispetto del proprio programma triennale e del proprio elenco annuale dei lavori pubblici.

2. L'Ente aderente è tenuto a comunicare tempestivamente alla SUA VdA le eventuali variazioni dei termini di avvio delle procedure e/o l'eventuale annullamento delle stesse e si impegna altresì a fornire alla SUA VdA qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria alla gestione della procedura di gara.
3. Sono inoltre di competenza dell'Ente aderente le seguenti attività:
 - a) nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di propria competenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
 - b) acquisizione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG);
 - c) individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere a esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
 - d) predisposizione, di concerto con la SUA VdA, e approvazione dei documenti tecnici e amministrativi da porre a base di gara come definiti dal regolamento interno della SUA VdA di cui all'articolo 5, comma 2;
 - e) adozione della determinazione a contrarre;
 - f) individuazione dei profili dei soggetti da nominare membri esperti della commissione aggiudicatrice e segnalazione delle disponibilità riscontrate;
 - g) stipula dei contratti e gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5, lettera d) dell'articolo 76 del d.lgs. 50/2016 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto).
4. L'Ente aderente deve assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA VdA, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4.
5. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 3/2020, l'Ente aderente si avvalga della facoltà di procedere autonomamente per affidamenti, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis) del d.lgs. 50/2016, di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, l'Ente medesimo deve utilizzare l'Elenco di operatori economici (di seguito "Elenco") – costituito presso la SUA VdA per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare svolte mediante procedura negoziata nella fascia di importo sopra richiamata – con le seguenti modalità:
 - a) la richiesta deve essere formalizzata alla SUA VdA mediante compilazione e trasmissione di apposito modello dalla stessa predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, contenente le seguenti informazioni:
 - a1) luogo di esecuzione dei lavori;
 - a2) categoria prevalente delle opere;
 - a3) importo dei lavori a base di gara;
 - a4) codice identificativo di gara (CIG);
 - b) la SUA VdA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, provvede – nel rispetto delle regole di articolazione in sezioni, definizione dei criteri di selezione e applicazione del principio di rotazione, disciplinate nell'Avviso di costituzione dell'Elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale – ad individuare la graduatoria dei soggetti ai quali trasmettere l'invito a presentare offerta e ne dà riscontro all'Ente aderente richiedente;
 - c) l'Ente aderente, considerati assolti, per effetto della procedura di cui alla lettera b), gli oneri di indagine di mercato e di rotazione degli inviti, procede direttamente e autonomamente ad

avviare la procedura di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere c) e cbis) del d.lgs 50/2016 invitando i soggetti di cui alla medesima lettera b);

- d) al fine di consentire alla SUA VdA la corretta applicazione dei criteri di rotazione sopra richiamati, l'Ente aderente si impegna a trasmettere alla medesima SUA VdA – entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione – le informazioni relative all'esito della gara, utilizzando l'apposito modello dalla stessa predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.
- 6. L'Ente aderente può avvalersi del predetto Elenco di operatori economici, con le stesse modalità di cui al comma 5, al fine di individuare i soggetti da invitare anche nell'ambito di procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.
- 7. Nel caso in cui - nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) e 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - l'Ente aderente si avvalga della facoltà di procedere autonomamente per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, l'Ente medesimo può utilizzare, al fine di individuare i soggetti da valutare comparativamente, i processi di selezione informatizzata messi a disposizione dalla SUA VdA con le modalità applicative di cui al protocollo d'intesa con gli Ordini professionali della Valle d'Aosta, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 28 giugno 2019.
- 8. L'Ente aderente può avvalersi dei predetti processi di selezione informatizzata, con le stesse modalità di cui al comma 7, al fine di individuare i soggetti da valutare anche nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'affidamento diretto per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 7 - Attività della SUA VdA

- 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 8, la SUA VdA supporta l'Ente aderente nella fase di concertazione pre-gara, secondo le modalità definite nel proprio regolamento interno, svolgendo, in particolare le seguenti attività:
 - a) collabora alla predisposizione dei documenti tecnici e amministrativi posti a base di gara;
 - b) collabora alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze degli Enti aderenti;
 - c) concorda la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - d) collabora alla definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni.
- 2. La SUA VdA, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, svolge le seguenti attività:
 - a) redige e adotta gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - b) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- c) nomina – sulla base dei profili e delle segnalazioni di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f) – la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le disposizioni previste dall'articolo 77 del d.lgs. n. 50/2016;
- d) nell'ambito di eventuali contenziosi riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 4, insorti in relazione alla procedura di affidamento, si coordina con l'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- e) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile al perseguimento dei propri obiettivi istituzionali con particolare riguardo nell'assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità nella gestione dei contratti pubblici;
- f) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto.

Articolo 8 – Modalità di devoluzione delle procedure di gara

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 8, l'Ente aderente - prima dell'approvazione dei documenti tecnici e amministrativi di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera d) - avvia la richiesta formale di concertazione pre-gara alla SUA VdA, al fine di concordare la procedura di gara per la scelta del contraente, l'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, la definizione del criterio di aggiudicazione e la quantificazione di massima delle spese di cui al successivo articolo 10.
2. La SUA VdA, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente aderente, effettua l'esame della documentazione, provvedendo alla eventuale richiesta di integrazione documentale.
3. L'Ente aderente, acquisito il parere favorevole sulla concertazione, trasmette alla SUA VdA la richiesta formale di avvio della procedura di gara corredata dai documenti tecnici e amministrativi di cui al comma 1.
4. La SUA VdA avvia le procedure di gara nei termini e con la tempistica prevista dal proprio regolamento interno. Ove la richiesta di avvio della procedura risulti incompleta, la SUA VdA ne richiede all'Ente aderente l'integrazione.
5. Nei casi di integrazione documentale i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dal momento della ricezione completa dei documenti.

Articolo 9 - Responsabile unico del procedimento

1. Al fine della gestione dei procedimenti di cui alla presente Convenzione:
 - a) il Responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dall'Ente aderente, svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del lavoro pubblico, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - b) il Responsabile del Procedimento di gara (RPG), nominato dalla SUA VdA, svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge 241/1990 relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, dalla selezione del contraente fino all'aggiudicazione.

Articolo 10 – Spese relative alla gestione delle procedure di gara e del contenzioso

1. Le spese relative all'indizione delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

ricadenti nell'ambito di operatività della SUA VdA restano a carico dell'Ente aderente, fatta salva, su accordo delle parti, l'anticipazione da parte della SUA VdA, limitatamente:

- a) alle spese sostenute per l'ottenimento del CIG;
 - b) alle spese sostenute per la pubblicità legale, prevista dalla normativa vigente, per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara;
 - c) ai compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Qualora le spese di cui al comma 1 siano anticipate dalla SUA VdA, l'Ente aderente deve provvedere al rimborso dei relativi importi debitamente contabilizzati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso della SUA VdA.
 3. A fronte dello svolgimento delle funzioni disciplinate dalla Convenzione, l'Ente aderente riconosce alla SUA VdA, in aggiunta al rimborso delle spese di cui al comma 1, una quota annua di adesione pari a euro 500.
 4. Nei casi in cui siano impugnati atti adottati dalla SUA VdA, l'Amministrazione regionale assume la difesa in giudizio per il tramite dell'Avvocatura regionale, che si avvale degli avvocati interni o di avvocati del libero foro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6/2011, con oneri a proprio carico salvo rivalsa ove fossero accertate responsabilità inerenti ad attività che, ai sensi della presente Convenzione, sono di competenza degli Enti aderenti.
 5. Qualora siano impugnati atti adottati dall'Ente aderente, il medesimo, per la difesa in giudizio, si avvale del legale da esso nominato, assumendo tutti gli oneri inerenti al contenzioso, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
 6. La Giunta regionale definisce le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA, sia per quanto attiene alla fase programmatoria che di esecuzione delle gare di appalto di competenza degli Enti locali aderenti.
Per lo svolgimento delle attività della SUA VdA in favore degli Enti aderenti, gli stessi Enti procedono al distacco di proprio personale per un periodo non inferiore alla durata della convenzione, previa manifestazione di interesse da parte dei dipendenti, con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento nel momento del distacco.
 7. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, i costi di funzionamento della SUA VdA nonché le eventuali consulenze specialistiche sono a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 11 – Trattamento dei dati

1. Per le finalità indicate dall'articolo 2 della presente convenzione, la Regione autonoma Valle d'Aosta- SUA VdA è titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante "*Il regolamento generale sulla protezione dei dati*".
2. La SUA VdA e gli Enti aderenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

Articolo 12 – Controversie e foro competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione, è riconosciuta l'esclusiva competenza del foro di Aosta.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie

1. La presente Convenzione non si applica alle procedure di appalto per le quali sia stata già adottata la relativa determinazione a contrarre.

Articolo 14 - Adeguamento dinamico della Convenzione

1. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al d.lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerente gli appalti e i contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
2. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario ridisciplinare una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e del CPEL.

Articolo 15 - Registrazione

1. La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico del CPEL e a registrazione, solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta - Stazione Unica Appaltante (SUA VdA)

L'Assessore *ad interim* alle Opere Pubbliche, Territorio e Edilizia Residenziale Pubblica

Renzo Testolin

Per il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL)

Il Presidente

Franco Manes